

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 20-4576

Approvazione Direttiva Regionale per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti" ai sensi dell'art. 14 legge regionale 13 aprile 1995 n. 63. Revoca allegato I della D.G.R. n. 152-3672 del 2.8.2006 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Viste:

la L.R. n. 63 del 13 aprile 1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

il Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

considerato che la certificazione degli apprendimenti in contesti formali avviene, sia attraverso la frequenza di percorsi formativi finanziati dalla Regione Piemonte che attraverso la frequenza di percorsi riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della l.r. 63/95;

preso atto che il procedimento relativo ai riconoscimenti dall'approvazione della L.R. n. 63/95 sono sempre stati di competenza delle Province piemontesi fino all'approvazione della l.r. 23/2015;

considerato che a seguito dell'emanazione della L.R. 23/2015, il riaccentramento delle funzioni in materia di formazione professionale ad eccezione della Città Metropolitana di Torino, ha reso necessaria l'individuazione di una nuova disciplina sui Riconoscimenti ex art. 14 L.R. 63/95 per rendere più organico e omogeneo il sistema relativo alla presentazione, valutazione, approvazione e gestione dei corsi di formazione finanziati da canali diversi dai bandi regionali;

ritenuto pertanto necessario approvare, attraverso: DIRETTIVA REGIONALE CORSI RICONOSCIUTI ai sensi della Legge Regionale 63/95 art.14, costituito dall'allegato 1 alla presente deliberazione che diventa parte integrante e sostanziale della stessa, le indicazioni generali per regolare la materia di cui sopra;

considerato che, per rendere operativo detto sistema si dovranno approvare delle linee guida tecniche ad uso degli operatori della formazione professionale per la cui definizione si demanda alla Direzione Coesione sociale- Settore Standard formativi e orientamento professionale l'adozione di tutti gli atti necessari per detta regolamentazione, compresa la definizione del sistema di monitoraggio e controllo sulle attività in svolgimento;

considerato che si rende altresì necessario revocare l'allegato “T” alla D.G.R. n. 152 - 3672/2006 e s.m.i. “Formazione Professionale - Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali

L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”, in quanto non più adeguato alle intervenute modifiche normative regionali;

ritenuto opportuno raccordare la gestione di tutta la gestione dei corsi Riconosciuti di competenza regionale con quella della Città Metropolitana di Torino, al fine di assicurare un elevato grado di coerenza e uniformità del sistema della formazione e considerato che a tal fine sono stati attivati i necessari confronti con gli uffici competenti;

considerato opportuno, nelle more dell'applicazione delle sopracitate linee guida, che consentiranno di dare piena applicazione alla direttiva di cui all'Allegato 1, prevedere comunque l'immediata applicazione di alcuni punti dello stesso Allegato, al fine di superare fin da subito la disomogeneità di regolamentazione oggi esistente in particolare in riferimento agli aspetti trattati nei punti:

5) destinatari

6) soggetti proponenti/beneficiari

10) avvio dell'attività formativa, dal punto “I corsi dovranno iniziare con classi complete [...]”

17) controlli;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Richiamate nuovamente:

la L.R. n. 63/1995;

la L.R. n. 23/2008;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di revocare l'allegato I della D.G.R. n. 152-3672 del 2.8.2006 e s.m.i. e di approvare l'ALLEGATO 1) “DIRETTIVA REGIONALE CORSI RICONOSCIUTI” ai sensi della Legge Regionale 63/95 art.14, parzialmente efficace nelle more dell'adozione dei documenti tecnici attuativi nei punti seguenti;

-di dare mandato alla Direzione Coesione Sociale Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale di approvazione delle linee guida tecniche ad uso degli operatori della formazione professionale e l'adozione di tutti gli atti necessari per detta regolamentazione, compresa la definizione del sistema di monitoraggio e controllo sulle attività in svolgimento ed ulteriori elementi di dettaglio in conformità alle indicazioni fornite nell'allegato 1);

-di stabilire che, nelle more dell'approvazione delle suddette linee guida tecniche trovino comunque immediata applicazione, per i procedimenti di competenza della Regione Piemonte, tutti gli aspetti disciplinati nell'Allegato 1, ad eccezione dei punti:

9) Composizione e approvazione di cataloghi dell'offerta formativa

12) Procedura e criteri di selezione

13) Esiti della Valuzione

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



DIRETTIVA REGIONALE

CORSI RICONOSCIUTI
ex Legge Regionale 63/95 art. 14

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 2 di 2

INDICE

1.	FINALITÀ GENERALI	3
2.	DEFINIZIONE	3
3.	OGGETTO DELLA POLITICA	3
4.	DENOMINAZIONE AZIONE (CODICE AZIONE)	4
	4.1 Obiettivo dell'azione	
	4.2 Elementi caratterizzanti	
	4.3 Priorità regionali specifiche	
5.	DESTINATARI	4
6.	SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI	5
7.	RISORSE E FONTE FINANZIARIA	5
8.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	5
9.	COMPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI CATALOGHI DELL'OFFERTA FORMATIVA	6
10.	AVVIO DELLE ATTIVITÀ	7
11.	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE ACQUISITE	7
12.	PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE	8
13.	ESITI DELLA VALUTAZIONE	8
14.	TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	8
15.	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	9
16.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	9
17.	CONTROLLI	9
18.	DISPOSIZIONI FINALI	9
19.	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	10

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 3 di 3

1. FINALITÀ GENERALI

Il presente documento si inserisce nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla L.R. n. 63/95, art. 14 e tiene conto del cambiamento normativo previsto dalla L. R. n. 23 del 29.10.2015 sul "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni)" in particolare, si fa riferimento agli artt. 5 (Funzioni della Città metropolitana) e 8 (Funzioni riallocate in capo alla Regione) e all'allegato A della legge medesima.

Con la Legge 63/95 la Regione Piemonte delegò alle Province la competenza di riconoscere i corsi presentati da Enti di formazione professionale.

Con L.R. n. 44 del 26 aprile 2000, agli artt. 76 e 77, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 112 del 21 aprile 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la Regione Piemonte ha regolato la formazione e l'orientamento professionale, indicando le diverse competenze e funzioni di Regione e Province piemontesi.

Con la legge n. 23/2015 la Regione, nell'avocare a sé tutte le competenze in materia di formazione professionale, fa proprio anche il procedimento del riconoscimento ex art. 14 L.R. 63/95 ad esclusione della Città Metropolitana di Torino.

2. DEFINIZIONE

Le attività previste dal presente atto sono corsi di formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al punto 6 "Soggetti proponenti/beneficiari" senza finanziamenti derivanti da bandi, ma autorizzati dalla Regione o da Città Metropolitana di Torino per i quali viene chiesta un'approvazione da parte dell'Ente pubblico affinché l'attestazione rilasciata sia conforme al sistema di certificazione regionale.

3. OGGETTO DELLA POLITICA

La formazione professionale si inserisce nel contesto delle politiche attive per il lavoro e l'offerta che ne deriva costituisce un servizio di interesse pubblico volto ad assicurare una serie di interventi finalizzati ad accrescere le competenze professionali o ad abilitare le persone allo svolgimento di attività professionali, così come previsto dalle specifiche normative di settore.

Il sistema piemontese della formazione professionale prevede, nell'ambito dell'offerta formativa, corsi finanziati attraverso bandi che erogano fondi europei, nazionali o regionali e corsi riconosciuti a libero mercato.

Il riconoscimento dei corsi di formazione è regolato dall'art 14 della l.r. 63/95 ed è il provvedimento con il quale la Regione Piemonte o la Città Metropolitana di Torino autorizzano la realizzazione di un'attività formativa e il rilascio della certificazione finale prevista, in conformità con gli standard regionali, di certificazione e di erogazione.

I corsi riconosciuti si inseriscono pertanto nell'ambito dell'offerta formativa regionale, ampliandola e completandola, specie laddove il fabbisogno formativo non può essere soddisfatto attraverso corsi

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 4 di 4

finanziati con bandi pubblici. Questi ultimi, oltre ad avere un budget predeterminato che limita e definisce il numero dei corsi, hanno tempistiche rigide che non permettono l'attivazione di corsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed individuano target di destinatari che possono non essere esaustivi di tutti i fabbisogni formativi.

I corsi riconosciuti invece si adeguano all'esigenza di flessibilità di cittadini o aziende perché la loro richiesta non deve sottostare a vincoli e scadenze.

4. DENOMINAZIONE AZIONE (CODICE AZIONE)

Sono previste due azioni una dedicata agli operatori della formazione professionale, l'altra attribuita agli Istituti Professionali di Stato.

AGENZIE FORMATIVE: 1.1af.1.01.01

ISTITUTI PROFESSIONALI: 2.2ip.2.02.02

4.1 Obiettivo dell'azione

Con l'autorizzazione dei corsi riconosciuti si integra l'offerta formativa finanziata, in raccordo con la sua programmazione.

4.2 Elementi caratterizzanti

Caratteristica propria dei corsi riconosciuti è quella di non essere finanziati attraverso altre Direttive regionali emanate ai sensi della L.R. 63/95.

4.3 Priorità regionali specifiche

Non sono previste priorità per la presente Direttiva.

5. DESTINATARI

I corsi riconosciuti sono rivolti a giovani e adulti occupati o disoccupati.

E' esclusa la partecipazione di allievi minorenni ad eccezione dei diciassetenni in possesso di qualifica o diploma professionale conseguiti in un percorso di istruzione e formazione professionale.

Fanno inoltre eccezione gli allievi inseriti:

- in corsi riconosciuti agli Istituti Professionali per il rilascio delle qualifiche regionali nell'ambito dell'offerta sussidiaria dell'IeFP ;
- in percorsi volti all'assolvimento del diritto e dovere all'istruzione e formazione richiesti da Agenzie formative accreditate per la macrotipologia A, senza oneri a carico degli allievi e integrativi dell'offerta regionale, eccezionalmente autorizzati sulla base di specifiche esigenze documentate.

6. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 5 di 5

Sono titolati a presentare domanda di riconoscimento le Agenzie Formative, così come definite dall'art. 11 della Legge Regionale 63/95, accreditate per la formazione o per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa regionale specifica.

I proponenti devono disporre di sedi accreditate e di idonei laboratori interni all'Agenzia adeguati ai corsi richiesti e conformi agli standard minimi definiti dalla Regione Piemonte.

L'uso di sedi occasionali e laboratori esterni è consentito solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati nell'interesse esclusivo dell'utenza e preventivamente autorizzati.

Specificazioni di dettaglio potranno essere definite nell'ambito delle "*Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività*" approvato dalla Direzione Coesione Sociale Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale a seguito della presente Direttiva.

7. RISORSE E FONTE FINANZIARIA

I soggetti che intendono presentare istanza di riconoscimento devono indicare:

- la fonte di finanziamento del corso che potrà essere completamente a carico dell'allievo o derivante da altri stanziamenti pubblici o privati;
- il costo a carico di ogni singolo allievo comprensivo di iscrizione, materiali didattici e di consumo, esame finale.

8. MODALITA' DI ATTUAZIONE

CORSI RICONOSCIBILI

Sono oggetto di riconoscimento esclusivamente le proposte di corsi coerenti con gli standard formativi di erogazione e di certificazione della Regione Piemonte.

Sono pertanto riconoscibili i percorsi volti all'acquisizione di:

- qualifica e specializzazione standard;
- idoneità e abilitazione professionale standard;

nonché

- percorsi di frequenza e profitto regolamentati da norme di settore che ne prevedano esplicitamente il riconoscimento;
- percorsi regolamentati di aggiornamento periodico se il riconoscimento è previsto dalla disciplina di settore;
- percorsi volti alla validazione di una o più competenze presenti nel repertorio regionale esclusivamente se finanziati da fonti pubbliche o private, e pertanto non a carico degli iscritti.
- percorsi standard (anche modulari) presenti nel repertorio Regionale volti al raggiungimento di una qualifica.

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	

In casi eccezionali e motivati, possono essere riconosciuti esclusivamente dalla Regione Piemonte, progetti non riconducibili agli standard regionali, ma che presentano un documentato interesse pubblico di rilievo.

Non è ammesso al riconoscimento il percorso derivante dall'uso parziale di un profilo se riferito ad una professione normata, salvo nei casi in cui il percorso sia rivolto a soggetti già in possesso della certificazione di quel profilo.

La formazione già autorizzata da Direzioni Regionali competenti per materia non necessita del riconoscimento, salvo se espressamente previsto dalla normativa di riferimento.

9. COMPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI CATALOGHI DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le attività formative riconosciute sono gestite attraverso la creazione di due Cataloghi dell'offerta formativa, rispettivamente della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.

I cataloghi sono costituiti dai corsi proposti dalle Agenzie Formative e approvati dai competenti uffici.

Con il primo provvedimento di autorizzazione dei corsi riconosciuti, secondo le nuove modalità operative, si dà avvio alla costituzione dei cataloghi, quelli successivi ne approveranno l'aggiornamento.

Il provvedimento autorizza la realizzazione dei corsi nelle sedi e con le modalità riconosciute, per un numero indefinito di edizioni, purché tali edizioni siano conformi al progetto inizialmente approvato e si modifichino esclusivamente i nominativi degli allievi e le date di svolgimento.

La realizzazione delle edizioni deve comunque essere obbligatoriamente comunicata alla Regione Piemonte o alla Città Metropolitana di Torino prima dell'avvio, attraverso le apposite procedure informatiche. La mancata comunicazione preventiva non consente di considerare tali edizioni come corsi riconosciuti.

In caso di variazione degli standard formativi, di certificazione o di erogazione disposta dalla Regione Piemonte i corsi riconosciuti saranno dichiarati decaduti d'ufficio.

Analogamente saranno dichiarati decaduti d'ufficio i corsi riconosciuti in capo ad enti formativi che perdono l'accreditamento.

In caso di professioni normate che prevedono l'attivazione di corsi solo a fronte di un'evidenza puntuale dei fabbisogni formativi, di requisiti specifici d'accesso o di corsi finalizzati alla certificazione di una o più competenze, il provvedimento di riconoscimento s'intende rilasciato esclusivamente per ogni singola edizione e non per un numero indefinito, così come per i corsi effettuati in sedi occasionali, eccezionalmente autorizzati.

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 7 di 7

Nei rispettivi siti internet di Regione e Città Metropolitana di Torino verranno pubblicate le disposizioni per la presentazione e la gestione dei corsi, la modulistica di riferimento e la documentazione a supporto delle istanze.

I corsi dovranno essere richiesti solo se si presume il loro avvio nei mesi immediatamente successivi all'approvazione.

Decorso un anno dal riconoscimento, il mancato avvio delle attività comporta la disposizione d'ufficio della decadenza.

La presentazione delle istanze avverrà attraverso la procedura informatica disponibile su SISTEMAPIEMONTE area formazione professionale, applicativo "Presentazione Domanda".

10. AVVIO DELLE ATTIVITA'

L'Agenzia Formativa dovrà comunicare per ogni edizione, utilizzando SISTEMAPIEMONTE area formazione professionale (*applicativo Gestione allievi e inizio corsi*), l'avvio delle attività con l'elenco degli allievi, dei docenti, il calendario delle lezioni.

I corsi dovranno iniziare con classi complete di almeno 12 allievi e massimo 25. Eventuali deroghe dovranno essere richieste, adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate, esclusivamente nell'interesse dell'utenza.

I corsi approvati e inseriti nei cataloghi potranno essere pubblicizzati indicando gli elementi essenziali obbligatori ai fini della chiarezza e correttezza della comunicazione.

Tali elementi, così come le indicazioni per la gestione dei corsi saranno definiti nelle "*Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività*".

11. CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE ACQUISITE

L'operatore rilascia un'attestazione o una certificazione in conformità con le disposizioni regionali agli allievi che frequentano il monte orario minimo previsto e/o superano l'esame finale con commissione esterna o valutazione interna dell'agenzia, secondo gli standard regionali di erogazione.

I certificati dovranno essere stampati esclusivamente da SISTEMAPIEMONTE attraverso l'applicativo "Attesta", secondo le disposizioni previste dalla D.D. n. 420 del 1 luglio 2016

12. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

VALUTAZIONE

Le domande pervenute in Regione o in Città Metropolitana di Torino verranno periodicamente valutate nel rispetto dei termini del procedimento.

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 8 di 8

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda, dell'Operatore e dei singoli corsi, attraverso l'istruttoria amministrativa effettuata dai competenti uffici di Regione o di Città Metropolitana di Torino.

La valutazione di congruità didattica sarà curata da un nucleo di valutazione appositamente nominato composto da personale della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.

La valutazione di congruenza didattica sarà effettuata verificando la coerenza tra il profilo o obiettivo formativo proposto ed elementi quali: i requisiti d'accesso degli allievi, il contenuto del percorso, le modalità e gli strumenti previsti, l'utilizzo obbligatorio dei percorsi standard, se disponibili.

Il nucleo, in caso di necessità tecniche specifiche, potrà avvalersi di esperti esterni la cui esperienza e/o professionalità sia coerente con i contenuti del corso da valutare e dei funzionari incaricati dei controlli per verifiche ex ante su sedi e laboratori.

Gli esiti istruttori del Nucleo sono acquisiti dai rispettivi responsabili del procedimento della Regione e della Città Metropolitana di Torino.

13. ESITI DELLA VALUTAZIONE

A seguito del processo di valutazione, i corsi presentati vengono:

- ammessi a catalogo;
- respinti.

14. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si avvia con istanza dei soggetti interessati e si conclude nei termini di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, con adozione di specifico atto e comunicazione all'Operatore interessato rispettivamente da parte della Regione Piemonte – Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale e della Città Metropolitana di Torino.

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 9 di 9

15. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I corsi approvati e inseriti nei cataloghi potranno essere pubblicizzati indicando gli elementi essenziali obbligatori ai fini della chiarezza e correttezza della comunicazione.

La pubblicità deve essere pertanto veritiera, completa, trasparente e non ingannevole e deve far riferimento al riconoscimento e alla L.R. n. 63/95, art. 14.

I **loghi** da usare sui materiali, per la pubblicità e per qualsiasi altro documento utilizzato dovranno essere quello dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Piemonte e di Città Metropolitana di Torino per i corsi di competenza territoriale.

16. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

17. CONTROLLI

I corsi avviati dagli Operatori potranno essere sottoposti ad attività di controllo e monitoraggio per rilevarne la corretta attuazione.

Saranno redatti appositi strumenti a supporto di tali attività in raccordo con il sistema dei controlli delle attività finanziate.

Le verifiche saranno svolte da funzionari dei competenti uffici regionali e della Città Metropolitana di Torino.

Le irregolarità che saranno rilevate potranno comportare, a seconda della gravità riscontrata, i seguenti provvedimenti pregiudizievoli per l'Operatore o per il singolo corso:

- richiamo scritto con raccomandazione;
- sospensione dell'attività, fino alla regolarizzazione;
- revoca del riconoscimento del corso e cancellazione dal catalogo;
- divieto di presentazione sino a due anni.

Le irregolarità riscontrate potranno inoltre essere valutate anche ai fini del mantenimento dell'Accreditamento Regionale.

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 10 di 10

18. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Coesione Sociale Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Detti provvedimenti, da considerarsi a supporto della gestione delle azioni sono finalizzati a rendere operativi gli indirizzi di cui al presente atto mediante la definizione di:

- Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività;
- Strumenti per la valutazione;
- Strumenti per il monitoraggio e il controllo.

19. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 “Legge quadro in materia di formazione Professionale”
- L.R. n. 63 del 13 aprile 1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- L. R. 1 n. 14 del 4 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.
- L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*"
- Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i. "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali."
- D.D. n. 134 del 16 marzo 2007 “Approvazione dello standard di competenze dell'obiettivo sistema di certificazione – indirizzo operazioni di certificazione”;
- D.D. n. 172 del 28 marzo 2011 “Approvazione del manuale per la certificazione delle

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 11 di 11

competenze e il riconoscimento dei crediti”;

- D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 “L.R. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”;
- D.G.R. n. 36-2896 del 14 novembre 2011 – Recepimento atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. Indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli standard regionali
- D.D. n. 58 del 07 febbraio 2012 “Disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici”
- D.G.R. n. 18-6464 del 7 ottobre 2013, “Revoca parziale alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”;
- D.D. n. 819 dicembre 2013, “Approvazione del Manuale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”;
- D.D. n. 511 del 2 luglio 2015 di approvazione degli Standard di Progettazione e di erogazione dei percorsi formativi
- D.D. n. 34 del 27 gennaio 2016 di approvazione delle "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali"
- D.G.R. n. 48-3448 del 6 giugno 2016 “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale”
- D.D. n. 420 del 1 luglio 2016 “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze”.